

Avv. M.L. Acciari

Esente da...
bollo ai...
l. n. 692...



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione speciale Usi Civici

8

composta dai Sigg. Magistrati:

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere rel.

12 APR 2000
RG 428/96
Cron. n. 66

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.428 del
Ruolo generale Contenzioso dell'anno 1996, posta in decisione
all'udienza del 2 marzo 2000, vertente

TRA

... elett.nte dom.to in Roma, via ... n. ... presso l'avv.
... che, unitamente all'avv. ... lo
rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello

Reclamante

E

... elett.nte dom.ta in ... , via Dora n.1, presso
l'avv. ... che la rappresenta e difende per
delega a margine della comparsa di costituzione

Reclamata

OGGETTO: appello avverso la sentenza n.del Commissario per la
liquidazione degli Usi civici per il Lazio in data 20.2-15.6 1996,
pubblicata il 20 giugno 1996

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Roma, in persona del S.P.G. ...

CONCLUSIONI

Per il reclamante: "...dichiarare che il terreno occupato dal sig.
... è distinto e non corrisponde ai terreni che la sig.ra
... occupa in forza dell'asserita concessione da parte
del Comune di S. Felice Circeo. Con tutte le consequenziali
pronunce in ordine ai provvedimento di sequestro, di sospensione

[Handwritten signature]

dell'esecuzione e di condanna alle spese del giudizio. In subordine, in via istruttoria...disporre nuova CTU per l'accertamento della predetta circostanza."

Per la reclamata:"...dichiararsi inammissibile e rigettarsi nel merito il presente appello con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

Per il P.G.:"...dichiararsi, in accoglimento della sollevata eccezione, l'inammissibilità del reclamo proposto..."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 8 novembre 1990, l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Lazio inviava una nota al Commissario per gli Usi civici di quella Regione e segnalava che con sentenza del Tribunale di Latina era stata disposta la reintegrazione nel possesso in favore di ... di parte di un terreno sito in Sabaudia, di natura demaniale civica, oggetto di concessione precaria in favore di ... disposta con deliberazione 8.11.1984 n.15 del Commissario ad acta per gli usi civici del Comune di S. Felice Circeo. Si chiedeva quindi l'emissione di provvedimenti conservativi.

Il Commissario disponeva la comparizione dello ... e della ... Lo ... affermava di essere entrato in possesso del terreno, identificato con i mappali 40A, 36A e 37A, dall'ottobre 1976, possesso successivamente ratificato con atto notarile del 9.3.1977 e trasmessogli da tale ... titolare del diritto di occupazione di tutta la zona. Aggiungeva di aver coltivato il terreno a mezzo di agricoltori locali fino al 1982, quando, a seguito di sopralluogo, aveva riscontrato che lo stesso era occupato da ... Con ordinanza 23.11.1990, il Commissario, rilevato che dagli atti risultava che ... ed il padre ... coltivavano fin dal 1983 il terreno controverso, loro concesso formalmente nel 1984, e che doveva dubitarsi della persistente materialità del possesso vantato dallo ... (svolgente attività professionale di ingegnere, prevalentemente in Venezuela), e ritenuta l'opportunità di



Handwritten signature or initials.

mantenere "lo stato dei possessi", nel prevalente interesse della Comunità proprietaria, disponeva il sequestro conservativo dei beni oggetto della concessione in favore della ~~Comunità~~.

Il provvedimento era convalidato - a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di S. felice Circeo e di ~~Comunità~~ - con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, dichiarata la propria giurisdizione in ordine alla regolazione provvisoria dei possessi sulle terre di demanio collettivo, il Commissario disponeva il mantenimento in capo alla stessa ~~Comunità~~ del possesso delle terre in questione ivi comprese quelle compravendute a ~~T. M.~~; disponeva, invece, la prosecuzione del giudizio tra la ~~Comunità~~ ed il Comune di S. Felice Circeo per il definitivo accertamento della "qualitas soli". In particolare, il Commissario, premessi i limiti della decisione, resa ai sensi dell'art.30 del r.d.l.n.1766/27, e precisato quindi che si trattava di stabilire se il possesso in fatto della ~~Comunità~~ dovesse prevalere su quello dello ~~Stato~~, risolveva la questione in senso favorevole alla ricorrente, ~~osservando~~, fra l'altro, che il possesso della ~~Comunità~~, non solo non confliggeva con l'interesse della collettività, dalla quale anzi si assumeva essere derivato, ma appariva di "più sicura ed attuale consistenza" rispetto a quello dello ~~Stato~~, comunque cessato da oltre venti anni ed esercitato per interposta persona. Il Commissario affermava altresì che la decisione non si poneva in contrasto con la sentenza resa dal giudice ordinario, in quanto, fra l'altro, resa tra altre parti (lo ~~Stato~~ e ~~Comunità~~).

Avverso la citata sentenza proponeva reclamo lo ~~Stato~~ che censurava sotto vari profili, di rito e di merito, la decisione.

Si costituiva la ~~Comunità~~ che resisteva al reclamo, eccependone preliminarmente la inammissibilità.

Il P.G. concludeva come sopra riportato.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2 marzo 2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come è noto, l'art.32 della legge n.1766 del 1927 prevede il reclamo contro le sentenze dei Commissari per la liquidazione

EMERSON

degli usi civici limitatamente alle questioni relative all'esistenza, natura ed estensione degli usi civici ed alla natura delle terre gravate e non a tutte quelle rientranti nell'ampia cognizione, più vasta ed articolata, attribuita allo stesso Commissario.

In particolare, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.nn. 5044/77; 3114/87; 3193/91)) non sono soggetti a reclamo i provvedimenti con i quali il Commissario, ai sensi dell'art.30 del r.d.l.n.1766/27 ed in via provvisoria, in attesa di una decisione irrevocabile sui diritti di uso civico in contestazione, decida questioni inerenti al possesso o all'esercizio dei diritti di uso civico. Tali provvedimenti si configurano come giurisdizionali, in quanto risolvono controversie fra privati o fra privati e pubbliche amministrazioni, ma non rientrano tra quelli per i quali soltanto, come detto, il successivo art.32 r.d.l. cit. prevede la reclamabilità dinanzi a questa Corte.

Cfo premesso, va rilevato che, nella specie, la controversia insorta tra la Battisti e lo Stato non attiene per nulla alla demanialità civica dei terreni in questione, che è anzi incontestata, ma piuttosto all'esistenza di un titolo legittimante la mera occupazione di essi. Del resto, entro tali limiti è stata mantenuta la decisione del Commissario che ha espressamente richiamato l'art.30 del r.d.l. n.1766/27 ed individuato l'oggetto del giudizio nello stabilire se il possesso della Battisti "debba prevalere su quello dello Stato".

Per tali assorbenti considerazioni, in accoglimento dell'eccezione della Battisti e in conformità del parere del Procuratore generale, il reclamo proposto va dichiarato inammissibile.

Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il reclamo proposto da Battisti avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi civici

Battisti

per il Lazio, resa in data 20.2-15.6.1996, pubblicata in data 20 giugno 1996.

Condanna ~~.....~~ alla rifusione, in favore di ~~.....~~, delle spese del grado che liquida in complessive lire 3.312.000 (di cui lire 100.000 per spese, lire 1.700.000 per onorari, lire 1.220.000 per diritti e lire 292.000 per spese generali).

Roma 6 aprile 2000

Il Consigliere est.

Luigi Botta

Il Presidente

Luigi Botta

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daniela TESTA



Depositata in Cancelleria

12 APR. 2000

Oggi,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Daniela TESTA



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione del Civile

~~.....~~ nel. Avv. Lorenzini

~~.....~~ URGENTE

Procedo in 5

Totale Euro L. 3000

Roma, li 21/4/2000

L'OPERATORE ADDETTO
Luigi Botta

